

# **Regolamento didattico del corso di laurea in Ingegneria Informatica e dell'Intelligenza Artificiale (Classe L-8)**

Il presente Regolamento ha decorrenza dall'AA 2026-2027.

Data di approvazione del Regolamento: CCD 19.01.2026.

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche – Collegio Didattico di Ingegneria Informatica.

## **Indice**

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo.....                                                                       | 2  |
| Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....                                                              | 3  |
| Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari.....                                                                                         | 4  |
| Art. 4. Modalità di ammissione.....                                                                                                                             | 5  |
| Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio..... | 5  |
| 5.1. Passaggio da altro corso di studio dell'Università Roma Tre.....                                                                                           | 6  |
| 5.2. Trasferimento da altro Ateneo.....                                                                                                                         | 6  |
| 5.3. Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia.....                                                                                                           | 7  |
| 5.4. Abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse.....                                                                                  | 7  |
| 5.5. Riconoscimento di conoscenze extrauniversitarie.....                                                                                                       | 7  |
| 5.6. Conoscenze linguistiche.....                                                                                                                               | 8  |
| 5.7. Contemporanea iscrizione.....                                                                                                                              | 8  |
| Art. 6. Organizzazione della didattica.....                                                                                                                     | 9  |
| Art. 7. Articolazione del percorso formativo.....                                                                                                               | 12 |
| Art. 8. Piano di studio.....                                                                                                                                    | 13 |
| Art. 9. Mobilità internazionale.....                                                                                                                            | 14 |
| Art. 10. Caratteristiche della prova finale.....                                                                                                                | 14 |
| Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale.....                                                                                                        | 14 |
| Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative.....                                                                                                | 15 |
| Art. 13. Servizi didattici propedeutici o integrativi.....                                                                                                      | 16 |
| Art. 14. Altre fonti normative.....                                                                                                                             | 16 |
| Art. 15. Validità.....                                                                                                                                          | 16 |

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il Regolamento è pubblicato sul sito *web* del Dipartimento :

<http://ingegneriacivileinformaticatecnologieaeronautiche.uniroma3.it/didattica/regolamenti-didattici/>

Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

... Omissis ...

### **Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari**

Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Inoltre, per accedere proficuamente al corso di laurea, sono richieste conoscenze di matematica e di scienze a livello di quelle acquisibili con i diplomi di scuole secondarie superiori. In particolare:

- per la matematica si ritengono necessarie conoscenze di trigonometria, di algebra elementare, di funzioni elementari dirette e inverse, di polinomi, di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, di geometria elementare delle curve, delle aree e dei volumi;
- per le scienze si ritengono utili conoscenze di base nell'area della fisica e della chimica.
- sono inoltre rilevanti la logica e la capacità di comprensione verbale e del testo.

Tali conoscenze sono verificate con apposite prove di valutazione. In caso di prova insufficiente, sono assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Per la preparazione alla prova è messo a disposizione degli immatricolandi il MOOC "*Think of Studying Engineering*".

### **Art. 4 Modalità di ammissione**

Il corso di studio è ad accesso programmato e prevede una prova selettiva di valutazione della preparazione iniziale basata sul TOLC-I (Test On Line CISIA-Ingegneria) organizzato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso). Per essere ammessi è necessario eseguire due iscrizioni indipendenti:

- una sul portale [www.cisiaonline.it](http://www.cisiaonline.it), entro le scadenze previste dal CISIA, per sostenere il TOLC-I;
- una sui servizi online dell'Università Roma Tre <https://gomp.uniroma3.it> per accedere alla selezione entro le scadenze previste dal bando di ammissione al corso di laurea.

Il Dipartimento ammette gli immatricolandi, entro i contingenti definiti dal bando di ammissione, sulla base dei punteggi conseguiti nel TOLC-I.

Il TOLC-I consiste in un test scritto a risposta multipla di 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni: 20 di Matematica, 10 di Logica, 10 di Scienze, 10 di Comprensione verbale, con valutazione sulla base del numero di risposte esatte, inesatte, non fornite in accordo con i seguenti punteggi:

- 1 risposta esatta;
- - 0,25 risposta errata;
- 0 risposta non data o annullata.

La prova si considera insufficiente qualora lo studente abbia riportato un punteggio inferiore a 18 punti. La prova viene utilizzata per le procedure di ammissione e per l'attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). In particolare, l'esito insufficiente della prova comporta l'attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per il recupero dei quali verranno organizzate

attività individuali o di gruppo sotto forma di tutorati e/o corsi/prove di recupero, sia in presenza che tramite il MOOC "Thinking of Studying Engineering".

L'assolvimento degli OFA si riterrà soddisfatto attraverso il superamento di uno dei seguenti esami del primo anno: Analisi Matematica I, Elementi di Fisica, Geometria e Combinatoria.

L'assolvimento degli OFA è obbligatorio ed è propedeutico per il sostenimento degli esami di profitto degli anni successivi al primo, pertanto si intende bloccata la carriera degli allievi iscritti al secondo anno fino a che non abbiano recuperato gli OFA. Il blocco della carriera si riferisce ai soli insegnamenti degli anni successivi al primo.

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene l'indicazione dei posti complessivamente disponibili e dei posti riservati a cittadini/e extracomunitari/e e Marco Polo, le disposizioni relative alla prova di accesso, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.

### **Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio**

La domanda di passaggio da altro corso di studio dell'Università Roma Tre, trasferimento da altro Ateneo, reintegro a seguito di decadenza o rinuncia, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando Rettorale di ammissione al corso di studio.

I passaggi tra corsi di studio dell'Ateneo, i trasferimenti e i secondi titoli sono soggetti ad approvazione del Collegio Didattico di Ingegneria Informatica.

La convalida in termini di CFU delle attività formative acquisite o acquisibili presso altri Corsi di Studio dell'Università degli Studi Roma Tre o presso altre istituzioni universitarie è stabilita dal Collegio Didattico in relazione alla congruità dei contenuti formativi acquisiti o acquisibili con gli obiettivi formativi dei relativi piani di studio. In particolare:

- In caso di passaggio o trasferimento, il Collegio Didattico garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione.
- Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
- Le attività formative acquisite o acquisibili presso istituzioni universitarie europee sono quantificate sulla base dell'European Credit Transfer System (ECTS).

## **5.1 Passaggio da altro corso di studio dell'Università Roma Tre**

Non sono ammessi passaggi al primo anno di corso. Fra i criteri utilizzati dal Collegio Didattico di Ingegneria Informatica per l'approvazione del passaggio al secondo o terzo anno di corso è incluso il numero di cfu maturati dallo studente nell'anno accademico precedente a quello nel quale si richiede il passaggio, utilizzando come soglia di riferimento un valore di 24 cfu per essere ammessi al secondo anno, 60 cfu per essere ammessi al terzo anno. Il riconoscimento di CFU acquisiti presso un altro Corso di Studio dell'Ateneo e il percorso di studio che lo studente deve seguire per il conseguimento della Laurea sono stabiliti dal Consiglio di Collegio Didattico tenendo conto della congruità con gli ordinamenti didattici e con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

## **5.2 Trasferimento da altro Ateneo**

Non sono ammessi trasferimenti al primo anno di corso. Fra i criteri utilizzati dal Collegio Didattico di Ingegneria Informatica per l'approvazione del trasferimento al secondo o terzo anno di corso è incluso il numero di cfu maturati dallo studente nell'anno accademico precedente a quello nel quale si richiede il passaggio, utilizzando come soglia di riferimento un valore di 24 cfu per essere ammessi al secondo anno, 60 cfu per essere ammessi al terzo anno. Il riconoscimento di CFU acquisiti presso un'altra Università e il percorso di studi che lo studente deve seguire per il conseguimento della Laurea sono stabiliti dal Consiglio di Collegio Didattico tenendo conto della congruità con gli Ordinamenti Didattici e con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

## **5.3 Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia**

Gli studenti decaduti o rinunciatari possono presentare apposita domanda entro i termini stabiliti dal bando "Trasferimenti da altro ateneo, Passaggi tra corsi di studio di Roma tre, Abbreviazioni di corso per riconoscimento di carriere e attività pregresse" per ottenere il reintegro nella qualità di studente nel corso di studio in accordo con l'offerta didattica vigente al momento della richiesta, con riconoscimento degli esami sostenuti da parte del Consiglio di Collegio Didattico che valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

## **5.4 Abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse**

Il riconoscimento di CFU acquisiti presso un'altra Università, anche presso università estera, e il percorso di studi che lo studente deve seguire per il conseguimento del secondo titolo sono stabiliti dal Consiglio di Collegio Didattico tenendo conto della congruità con gli Ordinamenti Didattici e con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

## 5.5 Riconoscimento di conoscenze extrauniversitarie

Il Collegio Didattico determina i criteri e le modalità di valutazione per il riconoscimento di:

- conoscenze e abilità professionali;
- altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, anche quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Per poter richiedere il riconoscimento, lo studente deve consegnare alla Segreteria del Collegio Didattico ([didattica.informatica@uniroma3.it](mailto:didattica.informatica@uniroma3.it)) la seguente documentazione:

- per attività svolte presso una pubblica amministrazione, è sufficiente un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- per attività svolte presso un ente e/o una struttura non afferenti alla pubblica amministrazione, è necessario presentare una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui le attività sono state svolte. La certificazione deve riportare il numero di ore delle attività formative svolte, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Il riconoscimento viene effettuato:

- a) per un massimo di 12 CFU;
- b) sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al presente corso di studio.

Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività formative previste nell'ordinamento didattico del corso di studio:

- a) attività formative previste tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del corso di studio, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più corsi di insegnamento previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti al corso di insegnamento o un numero di CFU inferiore. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU lo studente è tenuto a svolgere l'esame o l'altra forma di verifica del profitto di cui al comma 4 del regolamento didattico di Ateneo;
- b) attività formative a scelta dello studente, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a);

- c) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuti non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dal singolo studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

## **5.6 Conoscenze linguistiche**

La convalida in termini di CFU delle conoscenze linguistiche acquisite o acquisibili presso enti esterni è stabilita dal Consiglio di Collegio Didattico anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne od esterne all'Ateneo, definite specificatamente competenti dall'Ateneo stesso, e che attestino un livello adeguato di conoscenza linguistica, superiore od uguale a quello richiesto per il superamento dell'idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo. Il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze linguistiche è 3.

## **5.7 Contemporanea iscrizione**

A decorrere dall'A.A. 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due Corsi di Studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi. Nel caso di attività formative mutate in entrambi i Corsi di Studio, il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti nel presente regolamento. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un altro Corso di Studio, il Collegio Didattico può promuovere l'organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato dal Collegio Didattico.

**... Omissis ...**